

## VENETO: MULTE A BORDO TRENO, ECCO LA LEGGE (13/08/10)

[ con riferimento al progetto di legge n. 45 del 15 giugno 2010 ]

Il primo comma ribadisce il fatto che il viaggiatore è tenuto a munirsi di un valido titolo di viaggio prima di salire a bordo treno e a obliterarlo all'inizio di ogni viaggio o in conformità alle norme previste dal gestore, oltre che ad esibirlo ai controllori in caso di richiesta. La violazione di tali obblighi comporta la multa prevista al comma 2, così composta: la tariffa ordinaria per la classe di viaggio occupata dal trasgressore, dall'origine del treno alla stazione di arrivo dichiarata dal viaggiatore, maggiorata di una sanzione amministrativa da quaranta a centocinquanta volte la tariffa ordinaria regionale relativa alla prima fascia chilometrica (attualmente pari a 1,25 €, quindi la sanzione varierà da 50 € a 188 €).

I commi successivi elencano una serie di casi in cui è previsto il pagamento della sanzione in misura ridotta, riassunti nella seguente tabella:

		Sanzione amministrativa	Tariffa ordinaria
Viaggiatore sprovvisto di biglietto o con biglietto non convalidato	Pagamento immediato all'accertatore o entro 3 giorni dalla contestazione presso uno sportello abilitato	50 €	Dall'origine del treno alla destinazione del viaggiatore
	Pagamento dal 4° al 60° giorno	63 €	
	Pagamento oltre il 60° giorno	188 €	
Titolare di abbonamento nominativo non in grado di esibirlo all'agente accertatore	Pagamento entro 3 giorni dalla contestazione presso uno sportello abilitato	10 €	---
	Pagamento dal 4° al 60° giorno	63 €	Dall'origine del treno alla destinazione del viaggiatore
	Pagamento oltre il 60° giorno	188 €	
Viaggiatore sprovvisto di biglietto	All'atto della salita, entro la prima fermata successiva	5 € *	Dalla stazione di salita alla destinazione del viaggiatore
Viaggiatore con biglietto non convalidato	All'atto della salita, entro la prima fermata successiva	5 € **	---

\* La sanzione amministrativa non è dovuta nel caso in cui tutte le seguenti condizioni siano verificate: a) biglietteria di stazione assente o chiusa, b) assenza o mancato funzionamento di emittitrici automatiche, c) chiusura o assenza di punti vendita alternativi.

\*\* La sanzione amministrativa non è dovuta nel caso in cui in stazione manchino le obliteratrici o non siano funzionanti.

Nelle ultime due ipotesi riportate in tabella, inoltre, non può essere elevata la sanzione amministrativa a viaggiatori con ridotta capacità motoria in possesso del relativo certificato medico.

NOTA: va sottolineato che affinché queste nuove misure diventino effettive, è necessario venga completato il lungo iter burocratico che prevede la discussione della legge in commissione, l'approvazione da parte del Consiglio regionale e, infine, un'integrazione al Contratto di Servizio vigente. Fino a quel momento a bordo treno non cambierà nulla.

